

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1167</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato PISAPIA**

Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di aumento della detrazione di pena per la concessione della liberazione anticipata

*Presentata il 3 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole fornire un parziale contributo ad una più organica riforma dell'ordinamento penitenziario e raccogliere le riflessioni di numerosi operatori penitenziari, direttori di carceri, cappellani, assistenti sociali, detenuti e persone che prestano la loro attività in organizzazioni di volontariato.

In particolare, si propone — al fine di favorire un comportamento positivo in ambito carcerario nonché il recupero e il reinserimento dei detenuti meritevoli — l'aumento, da quarantacinque a sessanta giorni per semestre, della detrazione di pena per la concessione della liberazione anticipata, prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Non si può non ribadire, di

fronte alle perplessità che potrebbero sorgere rispetto a tale proposta, che il recupero dei detenuti, e quindi la diminuzione dei casi di recidiva, è utile all'intera collettività: è, infatti, interesse di tutti i cittadini che chi sta espiando la pena sia incentivato non solo a tenere una buona condotta in carcere ma anche a partecipare all'opera di rieducazione, come espressamente prevede il citato articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. È del tutto evidente, del resto, che — se chi esce dal carcere ha già iniziato un graduale reinserimento sociale, familiare e lavorativo — è ben più difficile che torni a commettere reati.

Non si può, infine, non rilevare — anche se, evidentemente, non è questa la finalità della proposta di legge — che

l'emergenza carceraria ha raggiunto livelli così drammatici da imporre scelte immediate quanto ragionevoli e, nel contempo, coraggiose. La popolazione detenuta è attestata ormai saldamente sopra le 50 mila unità (senza che i tassi di crescita mostrino alcun rallentamento) e la grave situazione lascia prevedere ormai prossimo il punto di non ritorno, superato il quale il collasso del sistema penitenziario sarà inevitabile quanto inarrestabile.

Le ragioni di fondo che hanno determinato questa situazione sono complesse e

plurime e non è realistico pensare di poterle rimuovere nei tempi brevi imposti dall'andamento della crisi carceraria. Da qui l'urgenza di arrivare ad una diminuzione della popolazione carceraria, in tutti quei casi in cui le valutazioni prognostiche rispetto al futuro siano positive, tenendo conto soprattutto che — come emerge anche dai dati più recenti — questa è composta in prevalenza non da persone condannate per fatti di criminalità organizzata o per reati di grave allarme sociale, ma da soggetti che fanno parte delle fasce più deboli della società.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0010300\*